

PROGETTO EDILIZIO: LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE TRA GEOMETRA E INGEGNERE, NONOSTANTE LA CHIAREZZA DELLE NORME IL TEMA RESTA SEMPRE ATTUALE

Si segnala una recente sentenza del T.A.R. Campania, sezione distaccata di Salerno (sentenza 24 aprile 2025 n. 3354) che ha confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine alla ripartizione di competenze tra geometri e ingegneri nella redazione di un progetto edilizio avente ad oggetto la ristrutturazione di un fabbricato.

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che l'intervento edilizio – una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione (c.d. demo-ricostruzione) e ampliamento volumetrico ex art. 5 L.R. 19/2009 – fosse stato correttamente eseguito distinguendo tra progettazione architettonica e strutturale: la prima affidata a un geometra abilitato, la seconda a un ingegnere iscritto all'albo, che ha sottoscritto tutti gli elaborati tecnici relativi alle strutture in cemento armato.

Il Collegio ha richiamato l'art. 16 del R.D. n. 274/1929, che attribuisce ai geometri la redazione e la sottoscrizione di progetti concernenti modeste costruzioni civili, nonché la normativa successiva (L. n. 1086/1971 e L. n. 64/1974), che conferma la possibilità per geometri e periti edili di firmare progetti entro i limiti stabiliti dalle rispettive competenze.

Segnatamente, il TAR ha chiarito che, in base alla normativa vigente, nell'ambito di interventi edilizi comportanti l'impiego di strutture in cemento armato - ivi incluse le costruzioni civili di modesta entità - la competenza in ordine alla progettazione e alla direzione degli aspetti strutturali è riservata in via esclusiva agli ingegneri e agli architetti. Resta invece demandata ai geometri la progettazione architettonica e la direzione dei lavori relativi alle restanti parti dell'opera, e sempre nei limiti delle costruzioni adibite ad abitazione civile di modeste dimensioni.

Si può quindi concludere che, in presenza di un intervento edilizio che presenti strutture in cemento armato, la legittimità del titolo edilizio non può ritenersi inficiata se la parte strutturale risulta integralmente redatta e sottoscritta da un ingegnere, come avvenuto nel caso di specie. La giurisprudenza consolidata riconosce, infatti, la possibilità di "scindere" l'attività progettuale tra più professionisti nel rispetto dei limiti normativi stabiliti dalla normativa di riferimento.

DISCLAIMER

Il presente *Client Alert* ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.

Laura Sommaruga, Partner
Email: laura.sommaruga@grplex.com

Sandra Sacchi, Junior Associate
Email: sandra.sacchi@grplex.com